



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

37756 / 10

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/09/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'  
Dott. FRANCESCO SERPICO  
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA  
Dott. GIORGIO COLLA  
Dott. GIOVANNI CONTI

- Presidente - SENTENZA  
N. 1602  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 20867/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL 15/01/1939

avverso la sentenza n. 421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/10/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso


udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
FRANCESCO SERPICO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. D'ANGELO

che ha concluso per :Annullamento senza rinvio per prescrizione ;

Udito, per ~~la~~ parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



O S S E R V A

Sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 26-10-2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari (accert.to in Roma il 22-12-01-5-01-02) ex art.81,385 cp.,condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione,la Corte di Appello di Roma,con sentenza in data 5-10-2009,esclusa la continuazione,riduceva la pena a mesi cinque e gg.10 di reclusione,denegando l'invocata prescrizione del reato,stante la sospensione del relativo termine per impedimento del difensore (dal 18-5-06 al 26-10-06).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cpp. per erronea applicazione dell'art.159 cp.,con relativa manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione,posto che essendo stata comprovatamente accertato alla data del 22-12-01 il giorno di consumazione (istantanea) del reato contestato,è da tale data che doveva farsi correttamente decorrere il termine prescrizione ex art.157 ss.gg. cp.

Il diniego di tanto costituisce erronea applicazione dell'art.159 co.I<sup>n</sup> n.3) cp.,avuto riguardo al fatto che la sospensione del corso del termine di prescrizione dedotta dalla Corte territoriale per impedimento del difensore doveva correttamente intendersi cessata dal 17-7-06 cioè dal sessantesimo giorno successivo al 18-5-06,data del dedotto impedimento difensivo e non dal 26-10-06,come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale capitolina;

2)Violazione dell'art.129 cpp. per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione la cui pronuncia si invoca in questa sede di legittimità.

Il ricorso è fondato e va accolto,con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Ed invero,come correttamente dedotto dalla difesa,la causa di sospensione del decorso del termine prescrizione per l'astensione dalla udienza del difensore va,in ogni caso,inquadrata nei termini tracciati;quanto ad utile sua durata ai fini che ne occupa,dall'art.159 co.I<sup>n</sup> n.3) cp. in combinato

disposto con gli artt.157 e 158 cp.


Erroneamente la Corte territoriale capitolina ha procrastinato il termine massimo di prescrizione del reato in relazione a detta causa di sospensione perchè, come è intuibile alla stregua di un mero calcolo aritmetico, ha erroneamente commutato la sospensione dei termini del periodo feriale, che non opera in relazione alla prescrizione del reato, consumatasi il 17-7-2009, ossia prima della decisione della Corte territoriale capitolina, oggetto del presente ricorso (5-10-2009), avuto riguardo ai corretti calcoli temporali tracciati dall'art.159 co.1° n.3) cit.in relazione alla causa di sospensione denunciata in atti.Non sussistono, nè sono state dedotte ulteriori ragioni impeditive della consumazione del termine massimo prescrizioneale in rapporto all'epoca ed al titolo del reato contestato.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28-9-2010

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

